

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

(n. 645/A)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente della Regione

(LOMBARDO)

il 25 novembre 2010

*Proroga di contratti di personale a tempo determinato.
Misure urgenti a sostegno dell'occupazione.*

----O----

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE LEGISLATIVA

‘BILANCIO: bilancio e programmazione, finanze, controllo della
spesa regionale ed extra regionale, credito e risparmio’

Composta dai deputati

Savona Riccardo, *presidente e relatore*; D'Asero Antonino, *vicepresidente*; Galvagno Michele, *vicepresidente*; D'Agostino Nicola, *segretario*; Cracolici Antonino; De Luca Cateno; Di Benedetto Giacomo; Dina Antonino; Formica Santi; Leanza Edoardo; Leontini Innocenzo; Lupo Giuseppe; Panepinto Giovanni; Pogliese Salvatore Domenico; Scammacca Della Bruca Guglielmo.

Presentata il 7 dicembre 2010

Onorevoli colleghi,

il disegno di legge, che si sottopone all'esame dell'Aula, prevede al Capo I la proroga dei contratti a tempo determinato di prossima scadenza, stipulati dalla Regione, dagli enti, aziende e consorzi con lavoratori precari, nelle more che vengano attivate procedure dirette alla trasformazione del rapporto di lavoro connesse alla stabilizzazione di cui all'articolo 17, commi 10, 11 e 12 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78.

L'articolo 1 prevede, al comma 1, che l'Amministrazione regionale continui ad avvalersi fino al 31 dicembre 2011 del personale titolare dei contratti autorizzati da disposizioni legislative.

In particolare:

1) con la lettera a) si provvede al rinnovo di 29 contratti di diritto privato stipulati dall'Assessore regionale con delega alla Protezione civile con il personale della sala operativa SORIS o per attività connesse alla medesima;

2) con le lettere b), c), e d) si provvede al rinnovo dei contratti del personale assunto a tempo determinato dalla Regione, rispettivamente ai sensi degli articoli 14, comma 14, e 23 *quater* del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 61 (compiti istituzionali della Protezione civile, numero 288 soggetti interessati), del comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 e successive modifiche (ex Agenzia regionale per i rifiuti e le acque - numero 223 soggetti interessati), del personale selezionato con procedure di evidenza pubblica per assicurare la continuità dell'azione tecnico-amministrativa dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (numero 93 soggetti interessati);

3) con la lettera e) si provvede alla prosecuzione di 90 contratti stipulati dall'Amministrazione regionale con soggetti ex ASU non rientranti nelle procedure di stabilizzazione in via di definizione;

4) con la lettera f) si provvede alla proroga di 9 contratti del personale utilizzato dall'ex Commissario delegato per l'emergenza idrica e dal soggetto attuatore in atto in servizio presso il Dipartimento acqua e rifiuti.

Il comma 2 prevede la proroga, sino al 31 dicembre 2011, dei contratti del personale dei Consorzi di bonifica di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76 e successive modifiche ed integrazioni e di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 giugno 2010, n. 14.

Il comma 3 autorizza l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro a proseguire le attività relative ai soggetti utilizzati ai sensi del comma 9 dell'articolo 51 della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11.

Ai commi 4 e 5 si provvede a quantificare gli oneri discendenti dallo stesso articolo e ad assicurarne la necessaria copertura finanziaria.

L'articolo 2 è diretto ad assicurare la continuità dell'azione istituzionale del Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario.

Il Capo II contiene misure che, tenuto conto delle disposizioni statali in tema di stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato ed in particolare dei già citati commi 10, 11 e 12 dell'articolo 17 del decreto legge n. 78/2009, si prefiggono di procedere anche in Sicilia alla trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

In particolare, l'articolo 3 stabilisce che l'amministrazione regionale e gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 10/1991 assumano esclusivamente con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, attraverso le procedure di evidenza pubblica di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 165/2001.

L'articolo 4 dispone che, nel triennio 2011-2013 le amministrazioni pubbliche regionali possano procedere alla stabilizzazione a tempo indeterminato del personale in servizio in forza di contratti a tempo determinato stipulati entro il 31 dicembre 2009 e destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili di cui al Fondo del precariato, con una anzianità complessiva non inferiore ad otto anni nell'ultimo decennio.

L'articolo 5 prevede che, nelle more dell'attuazione delle procedure di stabilizzazione, le amministrazioni pubbliche regionali possano proseguire i contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge con il personale di cui all'articolo 4.

Il successivo articolo 7 stabilisce che, qualora gli enti che devono procedere alla stabilizzazione non rispettino i limiti previsti dal comma 7 dell'articolo 76 del decreto legge n. 112/2008 (incidenza delle spese per il personale pari o superiore al 40% del totale delle spese correnti) debbano predisporre un dettagliato piano, articolato per annualità, da presentare alla Ragioneria generale della Regione nonché per gli enti locali al competente dipartimento regionale, finalizzato a rientrare, entro un quinquennio dalla data di presentazione, nei parametri stabiliti dalla normativa statale.

Il Capo III contiene disposizioni finanziarie in favore dei soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili.

In particolare l'articolo 13 dispone che agli oneri discendenti dall'attuazione delle misure di stabilizzazione, quantificati complessivamente in 314.100 migliaia di euro, si provvede con le disponibilità dell'UPB 6.4.1.3.1, capitolo 321301 (Fondo unico per il precariato) del bilancio della Regione per il triennio 2010-2012 e che, dall'applicazione delle disposizioni della presente legge, non possano discendere ulteriori oneri a carico della Regione rispetto a quelli specificamente quantificati. Si prevede, altresì, che gli enti utilizzatori del personale con contratto a tempo determinato possano procedere all'attuazione delle procedure di stabilizzazione nei limiti delle disponibilità dei rispettivi bilanci.

L'articolo 14 individua, infine, misure a sostegno delle aziende viticole siciliane che abbiano subito la distruzione della coltura a causa di attacchi della peronospora della vite (plasmopara viticola) avvenuti nel corso del 2007.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DELLA II COMMISSIONE (*)

CAPO I

Proroga di contratti di personale a tempo determinato

Art. 1.

Personale con contratti atipici

1. Al fine di non interrompere le attività connesse ai compiti straordinari in materia di protezione civile, ambientale e del territorio, delle acque e dei rifiuti e nelle more che la Regione completi i processi di stabilizzazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 10, 11 e 12, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, l'amministrazione regionale continua ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2011, del personale titolare di contratti autorizzati ai sensi delle norme di seguito indicate:

- a) articolo 4, comma 8, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16;
- b) articolo 1, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, come prorogati dall'articolo 51, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;
- c) articolo 1, comma 6, della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, come prorogati dall'articolo 51, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;
- d) articolo 1, comma 7, della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, nei limiti imposti dalla proroga di cui all'articolo 51, comma 8, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;
- e) articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21; articolo 41 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15; articolo 2, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4; articolo 8, comma 1, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16;
- f) articolo 7, comma 13, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono altresì prorogati al 31 dicembre 2011 i contratti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, come prorogati dall'articolo 51, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, e di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 giugno 2010, n. 14.

3. È altresì autorizzata, sino al 31 dicembre 2011, la prosecuzione dell'attività relativa ai soggetti utilizzati ai sensi e per gli effetti del comma 9 dell'articolo 51 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

4. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2011 la spesa complessiva di 59.389 migliaia di euro, di cui:

- a) 1.100 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera a);
- b) 16.012 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera b);
- c) 8.400 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera c);
- d) 3.500 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera d);
- e) 2.756 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera e);
- f) 369 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera f);
- g) 24.852 migliaia di euro per le finalità del comma 2;
- h) 2.400 migliaia di euro per le finalità del comma 3.

5. Gli oneri discendenti dal comma 4, quantificati in complessivi 59.389 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2011, trovano riscontro nel bilancio della Regione per il triennio 2010/2012 - U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704 - accantonamento 1001).

Art. 2.

Proroga dei contratti del personale del CEFPAS

1. Per assicurare la continuità dell'azione istituzionale del Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS) possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2011 i contratti di lavoro del personale del Centro, selezionato con procedure di evidenza pubblica, nei limiti della disponibilità finanziaria di cui lo stesso ente è dotato, ai sensi del comma 17 dell'articolo 25 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19.

Capo II

Proroga di contratti e procedure di stabilizzazione

Art. 3.

Rapporti di lavoro subordinato a termine

1. L'Amministrazione regionale e gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per le esigenze connesse al fabbisogno di personale, assumono esclusivamente con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, secondo gli istituti ed i principi previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. L'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile è consentito nei limiti previsti dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei principi previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

Art. 4.

Disposizioni urgenti e speciali in materia di lavoro

1. Le disposizioni di cui ai commi 10, 11 e 12 dell'articolo 17 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, trovano anche in Sicilia applicazione fino al 31 dicembre 2012 anche per i contratti a tempo determinato stipulati entro il 31 dicembre 2009.

2. Per il triennio 2011-2013 le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 3, nel rispetto degli istituti e dei principi previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e della programmazione triennale del fabbisogno del personale, nei limiti di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, e nel rispetto dei saldi di finanza pubblica di cui al comma 1 dell'articolo 11 nonché delle disposizioni di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni, possono procedere alla stabilizzazione a tempo indeterminato del personale utilizzato, che ne faccia istanza, con contratti a tempo determinato in essere, stipulati anteriormente al 31 dicembre 2009, destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili di cui al fondo unico del precariato istituito dall'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, con una anzianità complessiva non inferiore a otto anni nell'ultimo decennio per attività lavorativa e/o per utilizzazione in attività socialmente utili e che abbiano avuto accesso al lavoro e/o all'utilizzazione mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Ai fini del computo del periodo di cui al presente comma sono validi i servizi comunque prestati cumulativamente presso gli enti di cui all'articolo 3.

3. I processi di stabilizzazione di cui al comma 2, quali misure eccezionali per la stabilizzazione, trovano limitazione esclusiva nelle disposizioni di cui al comma 2 ed agli articoli 77bis e 77ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche ed integrazioni, salvo quanto previsto dal comma 4 e dagli articoli 7 e 11.

4. I processi di stabilizzazione trovano, altresì, limitazione nelle disposizioni contenute nel comma 7 dell'articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine, esclusivamente per l'attuazione dei processi di stabilizzazione di cui al presente articolo, gli enti di cui all'articolo 3 calcolano il complesso delle spese per il personale al netto del contributo erogato dalla Regione ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16 e dell'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e dal comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27, ferma restando, altresì, l'applicazione ai soggetti destinatari dei processi di stabilizzazione delle disposizioni di cui al comma 10bis dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008 n. 25 come introdotto dal comma 3 dell'articolo 6.

5. In applicazione del comma 560 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del comma 94 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, gli enti locali, senza alcun onere a carico della regione, procedono a stabilizzare, a tempo indeterminato, il personale assunto, con contratto a tempo determinato in essere, tramite concorso pubblico che abbia previsto il superamento

di una prova scritta ed una orale e le cui figure professionali siano previste nella dotazione organica dell'ente.

Art. 5.

*Prosecuzione di rapporti del personale destinatario
del regime transitorio dei lavori socialmente utili*

1. Nelle more dell'attuazione delle procedure di stabilizzazione, permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 3, possono, secondo i principi stabiliti dai commi 24*bis* e 24*ter* dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, proseguire, in costanza di rapporto, i contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili di cui al fondo unico del precariato istituito dall'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.

2. L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è autorizzato a disporre, per l'anno 2011, la prosecuzione degli interventi in favore dei soggetti in atto impegnati nelle attività socialmente utili di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17. Al relativo onere si fa fronte, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con le risorse destinate al Fondo unico per il precariato di cui all'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.

Art. 6.

*Norme in materia di divieto di assunzioni
ed applicazione dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001*

1. Per il quinquennio 2011-2015 continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25, che, per le finalità di cui alla presente legge, si applicano anche per le assunzioni con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché per l'utilizzo di personale somministrato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non trovano applicazione per i processi di stabilizzazione di soggetti già destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili di cui all'articolo 4.

3. Dopo il comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25, è inserito il seguente comma:

'10*bis*. Per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, sono fatte salve le procedure di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, da espletarsi con le modalità di cui all'articolo 42 della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11 nonché le assunzioni di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, purché nel rispetto dei tetti di spesa di cui al comma 557 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296. La decorrenza dei termini delle graduatorie di concorsi pubblici espletati negli enti locali, ancora valide alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogata di un ulteriore anno.'

4. Il dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale attiva entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a domanda e nei limiti degli stanziamenti di bilancio in atto destinati ai relativi pagamenti e dei posti vacanti in organico, l'istituto di cui al comma *2bis* dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, nei confronti dei soggetti di cui al comma 12 dell'articolo 26 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, titolari dei rapporti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Disposizioni per il contenimento della spesa

1. Qualora gli enti individuati dall'articolo 3, che procedano all'attuazione delle disposizioni della presente legge mediante procedure di assunzione a tempo indeterminato dei rapporti in essere, non rispettino i limiti previsti dal comma 7 dell'articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 4, gli stessi enti devono, entro il 31 marzo dell'anno successivo, predisporre un dettagliato piano finalizzato a rientrare, entro un quinquennio dalla data di presentazione, nei parametri stabiliti dalla citata normativa statale.

2. Il piano di cui al comma 1, articolato per annualità, da presentare, per la successiva valutazione, alla Ragioneria Generale della regione nonché per gli enti locali anche al dipartimento regionale competente, deve contenere le misure e i consequenziali atti che l'ente intenda effettuare, nel rispetto della propria autonomia istituzionale, per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla normativa statale in materia di contenimento delle spese per il personale e di rapporto delle stesse con le spese correnti. In particolare, il piano indica le misure finalizzate all'incremento delle entrate correnti di propria competenza che l'ente intenda introdurre nel periodo di riferimento. Gli organi di controllo interno assicurano il rispetto del piano di cui al presente articolo, il quale è pubblicato ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, sui siti istituzionali delle amministrazioni interessate.

3. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi annuali previsti dal piano, all'ente inadempiente sono applicate automaticamente le seguenti sanzioni:

a) divieto di stipulare, a qualsiasi titolo, contratti di consulenze e collaborazioni;

b) decurtazione del 5% di tutti i trasferimenti correnti spettanti a qualunque titolo;

4. Il mancato raggiungimento dell'obiettivo annuale costituisce fattispecie di responsabilità dirigenziale e comporta la mancata erogazione della componente accessoria della retribuzione per il responsabile del personale e degli uffici di contabilità.

5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il totale della spesa corrente non può essere superiore a quella dell'anno 2009.

CAPO III

Norme in favore dei soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili. Disposizioni finanziarie.

Art. 8.

Misure finanziarie a sostegno dei processi di stabilizzazione

1. Alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 3 che, entro il 31 dicembre 2013, pongano in essere le procedure di stabilizzazione previste dal Capo II nei confronti dei soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, titolari di contratti a tempo determinato, finanziati con risorse del bilancio regionale, stipulati anteriormente al 31 dicembre 2009, sono prorogati:

a) per i dieci anni successivi alla stabilizzazione, i benefici di cui al comma 3 dell'articolo 4, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16 erogati nell'anno 2009 per singolo soggetto stabilizzato;

b) per due ulteriori quinquenni successivi alla stabilizzazione, i contributi già concessi ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27.

2. In caso di mancata assunzione a tempo indeterminato entro il termine del 31 dicembre 2013, per mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 4 per le procedure di reclutamento, i benefici di cui al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16 ed al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27, sono riconosciuti anche in caso di prosecuzione, in costanza di rapporto, dei contratti a tempo determinato in essere alla data del 31 dicembre 2009. Il contributo di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27 è in tal caso riconosciuto annualmente, previa verifica della mancanza dei presupposti per la stabilizzazione.

3. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, le parole "60 milioni di lire" sono sostituite con le parole "30.987,41 euro" e le parole "lire 1.300.000" sono sostituite con le parole "670,39 euro".

Art. 9.

Proroga di termini

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, le parole "31 dicembre 2007" sono sostituite con le parole "31 dicembre 2014", fatti salvi gli effetti e i diritti maturati relativi ai procedimenti già conclusi.

Art. 10.

Autorizzazione riduzione orario di lavoro

1. Le amministrazioni che utilizzino personale con contratto a tempo determinato di cui alla legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, possono autorizzare la riduzione dell'orario di lavoro per consentire l'esercizio di altre attività lavorative *part time*, qualora pari o superiore al 50% con contestuale riduzione del contri-

buto, o l'esercizio delle attività libero professionali, nei limiti e con le procedure previste dai rispettivi ordinamenti.

Art. 11.

Norma finanziaria

1. Ai fini del concorso al contenimento della spesa e della salvaguardia ed invarianza dei saldi di finanza pubblica, gli oneri discendenti dall'attuazione delle procedure previste dal Capo II e dal presente Capo non possono essere superiori a quelli sostenuti per il personale destinatario delle predette procedure alla data del 31 dicembre 2009.

2. Gli oneri discendenti dall'attuazione del Capo II e del presente Capo, quantificati complessivamente in 314.100 migliaia di euro, trovano riscontro nelle disponibilità di cui all'U.P.B. 6.4.1.3.1. – capitolo 321301 del bilancio della Regione per il triennio 2010-2012.

3. Per le finalità della presente legge, gli enti di cui alla legge regionale 15 maggio 2000 n. 10, adottano altresì, per gli anni 2011-2015, ai sensi del comma 20 dell'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modifiche dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 le misure di razionalizzazione previste nel richiamato articolo 6.

4. I contributi concessi in attuazione delle disposizioni dell'articolo 8 sono assunti con le modalità previste dal comma 6 dell'articolo 11 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Dall'applicazione delle disposizioni della presente legge non possono discendere a carico del bilancio della regione ulteriori o maggiori oneri rispetto a quelli previsti nel comma 4.

6. Gli enti beneficiari dei contributi previsti dall'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, che non abbiano provveduto, entro 30 giorni dalla scadenza del primo quinquennio, a presentare la richiesta di accesso ai benefici previsti dal comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27, decadono dal relativo diritto ove lo stesso non sia già stato concesso alla data dell'1 dicembre 2010.

7. Gli enti di cui all'articolo 3 procedono alla attuazione delle procedure di cui alla presente legge nei limiti delle disponibilità dei rispettivi bilanci.

CAPO IV

Interventi a compensazione dei danni da peronospora della vite

Art. 12.

Modifiche all'articolo 81 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 in materia di interventi a compensazione dei danni da peronospora della vite

1. All'articolo 81 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è così sostituito:

“1. A sostegno delle aziende viticole che hanno subito la distruzione della coltura a causa di attacchi della peronospora della vite (plasmopara viticola) avvenuti in Sicilia nel corso del 2007, è previsto un aiuto a compensazione del danno. L'aiuto è erogato in conformità all'articolo 10 del Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato, agli aiuti di Stato, a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato nella g.u.c.e. L 358 del 16 dicembre 2006.”;

b) i commi 3 e 5 sono abrogati.

Art. 13.

Disposizioni finali

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

(*) Esitato il 7 dicembre 2010

Disegno di legge n. 645 – *‘Proroga di contratti di personale a tempo determinato’*

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Lombardo) il 25 novembre 2010.

Trasmesso alla Commissione ‘Bilancio’ (II) il 30 novembre 2010.

Esaminato dalla Commissione nella seduta n. 188 del 1 dicembre 2010, n. 189 del 6 dicembre 2010 e n. 190 del 7 dicembre 2010.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 190 del 7 dicembre 2010.

Relatore: Savona

Discusso dall'Assemblea nella seduta n.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n.